



COMUNE DI PREVALLE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO ACCESSO MONUMENTO NATURALE BUCO DEL FRATE



Approvato con Delibera di Consiglio n. 49 del 28 settembre 2022

Il presente regolamento disciplina l'attività speleologica all'interno del monumento naturale del Buco del Frate al fine di tutelare la chiroterofauna presente.

art.1 Accesso alla cavità

L'accesso alla grotta è consentito esclusivamente dal 1 maggio al 1 settembre, al fine di tutelare la chiroterofauna ivi presente. Le richieste di accesso vanno trasmesse via e-mail almeno 7 giorni prima all'Ufficio Tecnico del Comune di Prevalle e devono essere accompagnate da documentazione comprovante la preparazione tecnica del soggetto richiedente o referente del gruppo. Nel caso di soggetti o Associazioni sprovvisti di tale documentazione (scuole, Enti locali o altro) la visita al "Buco del frate" si dovrà svolgere con la collaborazione di Associazioni qualificate.

La visita alla grotta è subordinata al pagamento di una quota, definita annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

Le chiavi dei cancelli vengono consegnate in copia, a seguito di esplicita richiesta, ai gruppi speleologici, per la durata dell'autorizzazione rilasciata. E' severamente vietato duplicare le chiavi dei cancelli.

art.2 Modalità di fruizione

Al fine di tutelare la colonia di chiroteri è vietato scattare fotografie con flash a meno di esplicita autorizzazione scritta da parte del comune.

E' vietato disturbare i chiroteri illuminandoli direttamente con luci forti e per un periodo di tempo troppo prolungato. Solo durante le escursioni effettuate dalle scolaresche è consentito l'uso di fari al fine di illuminare il sentiero, avendo cura di non rivolgere il flusso luminoso verso la volta. Questi fari dovranno essere accesi e spenti ad ogni cambio di passaggio.

Non è consentito l'utilizzo di lampade a carburo o altre fiamme, in quanto il fumo o il calore possono causare gravi danni ai chiroteri. E' inoltre vietata l'accensione di fuochi in prossimità degli ingressi.

Particolare attenzione dovrà essere tenuta all'interno dell'"anticamera della voragine" (10_Figura 1), alla quale si potrà accedere in numero massimo di 5 persone. L'accesso alla "voragine"(12_Figura 1) e alla "sala del guano" (15_Figura 1) è di norma vietato. Il Comune può consentirne l'accesso per motivi di studio o di pubblica sicurezza dietro specifica autorizzazione scritta. Il comune si riserva la possibilità di apporre vincoli di tutela maggiori qualora se ne verificasse l'esigenza.

E' raccomandato il massimo silenzio durante l'escursione alla grotta.

art.3 Tutela dei fenomeni carsici

Al fine di tutelare le formazioni calcaree è vietato uscire dal percorso tracciato.

Tutti i gruppi speleologici sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali danni all'ambiente sotterraneo, nonché il ritrovamento di reperti di interesse paleontologico, paleoetnologico o faunistico. Tali ritrovamenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia, debbono essere immediatamente segnalati alle Autorità preposte alla tutela.

E' vietata la raccolta di minerali, concrezioni o reperti di interesse paleontologico, paleoetnologico o faunistico.

art.4 Responsabilità

Il rilascio di autorizzazioni di accesso alla grotta da parte del Comune non comporta alcuna assunzione di responsabilità per l'Ente Comunale.

E' fatto obbligo per le scolaresche essere muniti di apposita assicurazione.

art.5 Sanzioni

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) è punita, ai termini dell'art.7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

L'iter sanzionatorio è disciplinato da quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689: "Modifiche al Sistema Penale".

- Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possono derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

- Ogni violazione al presente regolamento è punita con una sanzione di euro 200.



Figura 1_Planimetria Grotta